



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Protocollo n. 73584

Vicenza, 09/11/2018

Spett. **REGIONE DEL VENETO**

*Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)*

SEDE

Spett.le **COMUNE DI VALDAGNO**

SEDE

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli interventi di adeguamento al PATI - Comune di Valdagno (VI).

Facendo seguito alla Vs. nota prot. 408637 del 09/10/2018, si comunica che, in relazione all'oggetto, entro i termini indicati nella citata nota, presso l'ufficio del Settore Urbanistica è pervenuta una comunicazione inerente il Rapporto Ambientale Preliminare da parte del Settore Protezione Civile provinciale prot. n. 72062 del 02/11/2018, che si allega.

Inoltre, presa visione delle Norme Tecniche Operative del PI, si riportano alcune osservazioni del competente Servizio Cave e Miniere della Provincia, posto che i rilievi di cui trattasi sono attinenti agli aspetti ambientali del piano:

Con riferimento all'art. 141 delle Norme Tecniche Operative del PI, si fa presente che la LR 44/82 è abrogata, sostituita dalla LR 13/2018.

In tale Legge viene definito, art. 2 c. 8, che tutte le aree agricole del territorio costituiscono aree di potenziale attività di cava.

Le fasce di rispetto sono definite nelle NTA del PRAC, limitatamente alle cave di sabbia e ghiaia, all'art 9 c 6 e 7 e misurano

- 200 m dalle zone commerciali, residenziali e a servizi

- 100 m dalle zone di urbanizzazione diffusa

riducibili a 50 m su parere favorevole del comune.

Si ricorda che queste fasce di rispetto valgono quando devo aprire/avvicinare una

Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
- Settore Urbanistica -
Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA

settore.urbanistica@provincia.vicenza.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Responsabile del Procedimento:
Arch. Laura Pellizzari
tel.: 0444-908.495

Dirigente: arch. Roberto Josè Bavaresco

Referente Amministrativo: Sig.ra Paola Codardini
tel. 0444-908145
mail: codardini.paola@provincia.vicenza.it

cava a tali zone, ma non per interventi pianificatori comunali rispetto a cave esistenti.

Inoltre, all'art 15 della NTA del PRAC, vengono definite le distanze che devono mantenere gli scavi rispetto ai confini nonché ad altre infrastrutture/manufatti presenti sul territorio (comma 7), ma queste si applicano nel momento in cui la cava è stata autorizzata e non sono assimilabili a fasce di rispetto.

Infine è del tutto fuori luogo il previsto nulla osta dell'autorità di polizia mineraria a qualsivoglia intervento edilizio su fabbricati presenti nelle vicinanze della cava, dato atto che le competenze di polizia mineraria, a parte contingenti eventi riguardanti aspetti di sicurezza del cantiere, si esauriscono al confine della cava/cantiere estrattivo.

Quindi, rispetto a tale articolo, sarà sufficiente che il Comune faccia riferimento ai nuovi strumenti normativi regionali (Legge 13/18 e PRAC), esaurendo facilmente l'argomento legato alle attività estrattive.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
Arch. Roberto Josè Bavaresco
(firmato digitalmente)

Allegato: c.s.



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Protocollo n. 73584

Vicenza, 09/11/2018

Spett. **REGIONE DEL VENETO**

*Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)*

SEDE

Spett.le **COMUNE DI VALDAGNO**

SEDE

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli interventi di adeguamento al PATI - Comune di Valdagno (VI).

Facendo seguito alla Vs. nota prot. 408637 del 09/10/2018, si comunica che, in relazione all'oggetto, entro i termini indicati nella citata nota, presso l'ufficio del Settore Urbanistica è pervenuta una comunicazione inerente il Rapporto Ambientale Preliminare da parte del Settore Protezione Civile provinciale prot. n. 72062 del 02/11/2018, che si allega.

Inoltre, presa visione delle Norme Tecniche Operative del PI, si riportano alcune osservazioni del competente Servizio Cave e Miniere della Provincia, posto che i rilievi di cui trattasi sono attinenti agli aspetti ambientali del piano:

Con riferimento all'art. 141 delle Norme Tecniche Operative del PI, si fa presente che la LR 44/82 è abrogata, sostituita dalla LR 13/2018.

In tale Legge viene definito, art. 2 c. 8, che tutte le aree agricole del territorio costituiscono aree di potenziale attività di cava.

Le fasce di rispetto sono definite nelle NTA del PRAC, limitatamente alle cave di sabbia e ghiaia, all'art 9 c 6 e 7 e misurano

- 200 m dalle zone commerciali, residenziali e a servizi

- 100 m dalle zone di urbanizzazione diffusa

riducibili a 50 m su parere favorevole del comune.

Si ricorda che queste fasce di rispetto valgono quando devo aprire/avvicinare una

Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
- Settore Urbanistica -
Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA

settore.urbanistica@provincia.vicenza.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Responsabile del Procedimento:
Arch. Laura Pellizzari
tel.: 0444-908.495

Dirigente: arch. Roberto Josè Bavaresco

Referente Amministrativo: Sig.ra Paola Codardini
tel. 0444-908145
mail: codardini.paola@provincia.vicenza.it

cava a tali zone, ma non per interventi pianificatori comunali rispetto a cave esistenti.

Inoltre, all'art 15 della NTA del PRAC, vengono definite le distanze che devono mantenere gli scavi rispetto ai confini nonché ad altre infrastrutture/manufatti presenti sul territorio (comma 7), ma queste si applicano nel momento in cui la cava è stata autorizzata e non sono assimilabili a fasce di rispetto.


Infine è del tutto fuori luogo il previsto nulla osta dell'autorità di polizia mineraria a qualsivoglia intervento edilizio su fabbricati presenti nelle vicinanze della cava, dato atto che le competenze di polizia mineraria, a parte contingenti eventi riguardanti aspetti di sicurezza del cantiere, si esauriscono al confine della cava/cantiere estrattivo.

Quindi, rispetto a tale articolo, sarà sufficiente che il Comune faccia riferimento ai nuovi strumenti normativi regionali (Legge 13/18 e PRAC), esaurendo facilmente l'argomento legato alle attività estrattive.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
Arch. Roberto Josè Bavaresco
(firmato digitalmente)

Allegato: c.s.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile:: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.lip-veneto.net

Prot. N. **72062** (da citare nella risposta)

Vicenza, **02/11/2018**

Al Dirigente Settore Urbanistica
arch. Roberto Bavaresco
Sede

OGGETTO: richiesta parere verifica di assoggettabilità VAS Piano degli Interventi LR 11/2004 del COMUNE DI VALDAGNO (VI) .

In relazione al parere richiesto in oggetto, si premette che l'inquadramento normativo per gli aspetti che riguardano la pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile, prevedono le seguenti prescrizioni:

1. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
2. Dlgs n. 1 del 2/01/2018 ART. 18. COMMA 3 Codice della Protezione civile (ex. art. 3 c.6 L. 225 del 14/02/1992) *Pianificazione di protezione civile: I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione dei Piani Regolatori Comunali, dei PAT nonché dei PI e PUA, è che essi risultino **coordinati e coerenti** con la relativa **Pianificazione di Protezione Civile**.

Tale verifica di coerenza interessa quindi anche la VAS del piano urbanistico stesso, in considerazione dell'analisi delle possibili interazioni ed effetti con il **Piano Provinciale di Emergenza** e soprattutto con lo stesso **Piano Comunale di Emergenza**, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla gestione dell'emergenza come previsto dalla L. 225/1992.

Tutto ciò in conformità all'art. 12 Dlgs 152/2006 circa i contenuti del *rapporto ambientale preliminare* cfr. Allegato I *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* “ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati “.

Nello specifico caso dall'esame del suddetto rapporto ambientale preliminare, risulta mancante proprio la verifica di coerenza rispetto ai suddetti piani di emergenza provinciale e comunale, con la verifica degli impatti ed influenze rispetto alla valutazione degli scenari di rischio presenti nel territorio Idraulico, Sismico, Ambientale, Industriale, Risorse idropotabili e delle relative misure di prevenzione e protezione per la gestione delle condizioni di emergenza ed operatività dei suddetti piani di emergenza.

In particolare si pone l'attenzione per la corretta valutazione dello **scenario di rischio idraulico e geologico** del territorio comunale, essendo attraversato da una fitta rete di torrenti afferenti alla rete idraulica

Istruttoria Servizio Protezione Civile ing M. Lovison protezione.civile@provincia.vicenza.it tel 0444908521
02/11/18

del fiume *Agno*.

Come prescritto dal **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni** da parte del Distretto idrografico Alpi orientali come previsto dal Dlgs 49/2010 che recepisce la "**Direttiva Alluvioni**" n. 2007/60/CE, occorre quindi analizzare in modo completo la verifica di impatto per gli scenari di rischio idraulico delle aree suscettibili di allagamento presenti nel territorio, tenuto conto delle possibili interazioni derivanti dalla trasformabilità urbanistica, dato che ciò implica un diretto aumento dell'esposizione degli abitanti insediati, nonché la verifica delle condizioni di pericolosità presenti a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che si sono succeduti nell'ultimo periodo.

Nel caso specifico la VAS in oggetto non ha preso in esame l'analisi delle possibili interazioni con i sopra richiamati piani sovraordinati e di protezione civile, da tenere quindi in considerazione nella valutazione delle interazioni ai fini dell'assoggettabilità :

1. Manca la verifica di coerenza rispetto al **Piano Provinciale di Emergenza** ed al **Piano di Emergenza Comunale (L. 225/1992)**, sia per gli aspetti di impatto sugli scenari di rischio presenti nel territorio (idraulico, geologico, sismico, industriale, idropotabile, inquinamento ambientale, industriale, chimico, stradale, ecc..), nonché per l'impatto sul sistema locale di gestione dell'emergenza.

Si ricorda a tal scopo la verifica di coerenza circa il posizionamento delle **aree di emergenza** (*attesa, ricovero e assistenza alla popolazione*), già individuate nel piano comunale di emergenza ed ubicate in zone "sicure e fruibili", ciò al fine di garantire la condizione che esse non siano interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità.

In particolare:

- *non è stato verificato se con l'intervento di trasformazione urbanistica in questione, le suddette aree di emergenza sono suscettibili di interazioni ed influenze tali per cui ne viene quindi pregiudicata la loro fruibilità e/o se debbano essere quindi potenziate per effetto della trasformazione urbanistica.*
- *non è stato quindi analizzato in modo completo l'impatto per lo scenario di rischio idraulico e geologico rispetto alle aree a rischio presenti nel territorio.*

Si ricorda a tal fine che tutte le condizioni di rischio presenti nel territorio, devono quindi essere puntualmente analizzate circa le interazioni o influenze conseguenti alle trasformazioni urbanistiche, in modo così da individuare le adeguate misure di protezione e/o mitigazione con le opportune prescrizioni per ridurre l'esposizione degli abitanti insediati e garantire così la sicurezza degli insediamenti medesimi.

Tutto ciò al fine di garantire le condizioni di sicurezza degli insediamenti nelle aree ritenute idonee alla trasformazione urbanistica, che diversamente determinerebbero delle condizioni di rischio non gestibili dal sistema di protezione civile, nonché soprattutto la piena operatività del Piano di Emergenza Comunale ciò ai fini della tutela dell'incolumità e salute pubblica.

Distinti saluti.

Il dirigente

F.to dott. *Angelo Macchia*

